TESTO INTEGRATO IN MATERIA DI ADOZIONE DI GARANZIE DI LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO

Parte 1 Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le seguenti definizioni:
 - a. anno termico è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
 - b. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - c. capacità esistente è la capacità di rigassificazione in esercizio nell'anno termico 2005/2006;
 - d. capacità di rigassificazione conferita, o capacità conferita, è la capacità di rigassificazione determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto di disporre secondo le modalità ed i limiti del presente provvedimento;
 - e. capacità di rigassificazione disponibile, o capacità disponibile, è la capacità di rigassificazione non conferita;
 - f. contratto di importazione *take or pay* sottoscritto anteriormente al 10 agosto 1998 è l'insieme degli accordi di compravendita e trasporto di Gnl, contenenti clausole di tipo *take or pay*, sottoscritti entro tale data ai fini dell'approvvigionamento con Gnl del mercato italiano del gas naturale;
 - g. impresa di rigassificazione è l'impresa esercente il servizio di rigassificazione;
 - h. mese M-N è l'N-esimo mese precedente al mese M;
 - i. Ministero è il Ministero delle attività produttive;
 - j. scostamento mensile è la differenza fra il volume di Gnl programmato in consegna per il mese M nel programma delle consegne definito il mese M-2 e il volume di Gnl effettivamente consegnato nel mese M;
 - k. scostamento annuale è la somma dei valori positivi dello scostamento mensile estesa a ciascun mese di un anno termico;
 - servizio di rigassificazione è la ricezione delle navi metaniere, lo scarico, lo stoccaggio, la vaporizzazione del Gnl e la riconsegna, presso i punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto, di quantità di gas

- naturale equivalenti in termini energetici, dedotti consumi e perdite, al Gnl preso in consegna;
- m. servizio di rigassificazione continuativo è il servizio di rigassificazione che prevede la consegna del Gnl secondo la programmazione mensile delle consegne disciplinata all'articolo 9;
- n. servizio di rigassificazione spot è il servizio di rigassificazione erogato con riferimento ad una singola discarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dall'impresa di rigassificazione a seguito della programmazione mensile delle consegne disciplinata all'articolo 9;
- o. terminale di rigassificazione o terminale è l'impianto che assicura l'erogazione del servizio di rigassificazione;
- p. utente è l'utilizzatore del sistema gas che ha stipulato un contratto di rigassificazione.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento la capacità di rigassificazione è individuata con riferimento al volume di Gnl che può essere consegnato presso il terminale in un dato periodo, non superiore all'anno termico, nel rispetto dei vincoli tecnici e di gestione dello stesso, ed al massimo numero di discariche con le quali tale volume può essere consegnato.

Articolo 2 Oggetto ed ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di rigassificazione in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detto servizio.

Parte 2 Accesso al servizio di rigassificazione

Titolo 1 Obblighi informativi in capo all'impresa di rigassificazione

Articolo 3

Obblighi informativi a beneficio degli utenti

- 3.1 L'impresa di rigassificazione pubblica, nel proprio sito internet, la seguente documentazione:
 - descrizione generale del terminale e caratteristiche tecniche degli elementi di cui è composto con particolare riferimento alla struttura di ricezione delle navi metaniere, all'equipaggiamento di trasferimento dalla nave del Gnl, allo

- stoccaggio, all'impianto di vaporizzazione, ed ai punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto;
- capacità di rigassificazione complessiva del terminale, la capacità conferita e la capacità disponibile, con un orizzonte temporale di dieci anni, nonché i relativi aggiornamenti, anche nei casi di eventuali variazioni di capacità a seguito di interventi di manutenzione o di potenziamento sull'impianto di rigassificazione o sugli impianti interconnessi;
- c. modalità e procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla discarica di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell'abilitazione, le modalità ed il contenuto delle richieste che dovranno essere formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di compatibilità cui verranno sottoposte, nonché i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste;
- d. specifiche di qualità del Gnl per l'accettazione;
- e. prestazioni di eventuali impianti del terminale per la correzione della qualità del Gnl fuori specifica e costi del relativo servizio;
- f. indicazioni riguardanti gli adempimenti autorizzativi e doganali e relative procedure che devono essere assolti dall'utente ai fini della consegna del Gnl;
- g. indicazione dei vincoli, norme e costi portuali rilevanti ai fini della consegna del Gnl presso il terminale;
- h. elenco delle navi metaniere abilitate alla discarica;
- i. modalità con le quali l'impresa di rigassificazione ripartisce i consumi di gas naturale dell'impianto e il gas di *boil-off* fra gli utenti del terminale e andamento storico degli stessi;
- 3.2 L'impresa di rigassificazione comunica all'utente interessato, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esito della procedura e delle verifiche di cui al precedente comma, lettera c. In caso di esito negativo, l'impresa di rigassificazione motiva dettagliatamente le proprie conclusioni, fornendo altresì le informazioni circa le modifiche che possono essere apportate alle strutture della nave e/o del terminale per consentire l'abilitazione della nave alla discarica.
- 3.3 L'impresa di rigassificazione esercente terminali di Gnl in corso di realizzazione o potenziamento pubblica con un anticipo di almeno venti mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità sarà disponibile:
 - a. gli estremi di tale intervallo temporale;
 - b. la documentazione di cui al comma 3.1;
 - c. la procedura di cui all'articolo 5, comma 7.

Obblighi informativi a beneficio dell'Autorità

- 4.1 L'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità una relazione contenente le seguenti informazioni:
 - a. capacità di rigassificazione dell'impianto (espressa in metri cubi di Gnl per anno e relativo numero di discariche), metodologia utilizzata per la sua determinazione e condizioni assunte;
 - b. schema di funzionamento dell'impianto, con l'indicazione delle prestazioni dei suoi principali elementi in condizioni di normale esercizio.
- 4.2 La relazione di cui al comma precedente è trasmessa entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento nel caso del terminale esistente e contestualmente alla trasmissione della procedura di cui al comma 5.7 negli altri casi
- 4.3 L'impresa di rigassificazione trasmette un aggiornamento della relazione di cui al comma 4.1 entro trenta giorni dal modificarsi delle informazioni ivi contenute.
- 4.4 Entro il giorno 15 di ogni mese l'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità i dati e le informazioni relative a:
 - a. capacità di rigassificazione offerte, richieste e conferite;
 - b. consuntivo di utilizzo del terminale nel mese precedente, ed in particolare:
 - il profilo, con dettaglio giornaliero, con il quale il gas è stato riconsegnato a ciascun utente;
 - per ogni approdo effettuato, l'utente, il volume di Gnl consegnato, la data, la durata dell'ormeggio presso il pontile del terminale, la nave utilizzata;
 - gli scambi e cessioni di Gnl e di gas naturale fra utenti;
 - gli scambi di capacità di rigassificazione fra utenti e le cessioni a terzi di capacità di rigassificazione;
 - la capacità resa disponibile dagli utenti all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi;
 - il programma delle consegne del Gnl di cui all'articolo 9.
- 4.5 I soggetti che presentano richiesta di accesso al servizio di rigassificazione tengono a disposizione dell'Autorità per una durata di cinque anni copia dei contratti di importazione che hanno dato origine alla richiesta di accesso, e li trasmettono all'Autorità previa eventuale richiesta degli uffici.

Titolo 2 Conferimento di capacità di rigassificazione

Articolo 5

Conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacità di rigassificazione esistente

- 5.1 Il presente articolo disciplina il conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacità di rigassificazione:
 - esistente e disponibile, comprensiva della capacità resa disponibile da un utente ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 12;
 - di nuova realizzazione relativamente alla quale non sia stata richiesta o concessa l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04;
 - di nuova realizzazione che non costituisca oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04.
- 5.2 La richiesta di conferimento di capacità per il servizio di rigassificazione continuativo contiene:
 - a. la capacità richiesta espressa in volume di Gnl e in numero di discariche;
 - b. il periodo per il quale si richiede il servizio; ed attesta:
 - c. la titolarità di contratti di importazione congruenti con i termini di capacità e di durata di cui alle precedenti lettere a e b;
 - d. al fine del conferimento di capacità esistente, l'eventuale titolarità di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, e per ciascuno di essi, il minore fra i volumi di Gnl relativi a ciascun anno termico a partire dall'anno termico 2001/2002 consegnati per la rigassificazione nel terminale presso il quale si richiede capacità;
 - e. la disponibilità di navi metaniere omologate per la discarica al terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacità di rigassificazione;
 - f. l'autorizzazione all'attività d'importazione, rilasciata dal Ministero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00.
- 5.3 L'impresa di rigassificazione conferisce la capacità con il seguente ordine di priorità:
 - a. ai soggetti titolari di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume attestato ai sensi del comma 5.2, lettera d, per la sola capacità esistente;
 - b. ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;
 - c. ai soggetti titolari di contratti di importazione annuali.
- 5.4 Nel caso in cui la capacità richiesta relativamente ad una delle fasce di priorità di cui al comma precedente risultasse superiore alla capacità conferibile, l'impresa di rigassificazione ripartisce tale capacità in proporzione alle richieste relative a tale fascia di priorità.

- 5.5 L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali è determinato il numero di discariche che può essere conferito a ciascun utente sulla base del volume di Gnl oggetto della capacità richiesta e riproporzionato secondo i criteri di cui ai commi 5.3 e 5.4.
- 5.6 La capacità di rigassificazione è conferita per periodi di durata:
 - a. di un anno termico; in tal caso il conferimento si conclude entro l'1 agosto di ogni anno con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno e le richieste di conferimento devono essere presentate all'impresa di rigassificazione entro l'1 luglio del medesimo anno;
 - b. fino a cinque anni termici ai soggetti e nei limiti di cui al comma 5.3, lettere a e b; in tal caso, e fatto salvo quanto stabilito al comma 5.8, il conferimento si conclude entro l'1 agosto di ogni anno con effetto dall'1 ottobre del secondo anno successivo e le richieste di conferimento devono essere presentate all'impresa di rigassificazione entro l'1 luglio dell'anno in cui si conclude il conferimento.
- 5.7 L'impresa di rigassificazione comunica all'Autorità l'esito della procedura di cui ai commi precedenti entro 15 giorni dal suo completamento.
- 5.8 L'impresa di rigassificazione esercente capacità di rigassificazione di nuova realizzazione di cui al comma 5.1, con un anticipo di almeno ventitré mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio, trasmette all'Autorità, per la verifica di cui al successivo comma, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacità e definisca in particolare:
 - a. modalità e termine per la richiesta di capacità; tale termine dovrà seguire di almeno sei mesi la data di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo3, comma 3;
 - b. termine di conclusione del conferimento; tale termine, relativamente al conferimento di durata fino a cinque anni termici, deve essere anteriore di almeno dodici mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio;
 - c. modalità e limiti con i quali l'impresa di rigassificazione aggiorna l'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio e ne informa i richiedenti;
 - d. modalità con le quali è gestita la fase di avviamento della nuova capacità e durata del periodo di avviamento.
- 5.9 Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente comma, l'Autorità verifica che le disposizioni ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione al conferimento della capacità, e comunica all'impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata.

Conferimento di capacità in corso di anno termico

- 6.1 L'impresa di rigassificazione nel corso dell'anno termico conferisce per il servizio di rigassificazione continuativo la capacità di rigassificazione che risulta disponibile, o che è resa disponibile da un utente ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nell'anno termico in corso ed ai sensi dell'articolo 12.
- 6.2 L'impresa di rigassificazione conferisce per il servizio spot la capacità di rigassificazione che risulta disponibile nel mese M a seguito della definizione nel mese M-1 del programma delle consegne del Gnl di cui all'articolo 9.
- 6.3 Il conferimento di capacità di cui ai commi 6.1 e 6.2 avviene secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, che tengano conto dell'esigenza di massimizzare l'utilizzo dell'impianto, definite nel codice di rigassificazione.
- 6.4 Le procedure per il conferimento della capacità di cui all'articolo 5 ed al presente articolo prevedono il conferimento prioritario della capacità di rigassificazione che risulta disponibile rispetto a quella resa disponibile da un utente ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 12.
- 6.5 Le procedure per il conferimento di capacità per il servizio spot prevedono l'individuazione di un termine oltre il quale la capacità eventualmente ancora disponibile è conferita al soggetto che per primo ne faccia richiesta.

Articolo 7

Messa a disposizione della capacità conferita e transazioni di capacità di rigassificazione

- 7.1 L'impresa di rigassificazione consente lo scambio di capacità di rigassificazione fra utenti e la cessione a terzi, da parte degli utenti, della capacità di rigassificazione loro conferita secondo modalità definite nel codice di rigassificazione.
- 7.2 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione le modalità con le quali gli utenti rendono disponibile per il conferimento a terzi la capacità loro conferita.
- 7.3 L'utente conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto di rigassificazione relativamente alla capacità resa disponibile ai sensi del comma precedente nella misura in cui la capacità non sia stata conferita a terzi.
- 7.4 È consentita all'utente la revoca della messa a disposizione della capacità nella misura in cui la stessa non sia stata conferita, in ogni momento, purché al di fuori degli archi temporali compresi:
 - a. tra il momento di pubblicazione, da parte dell'impresa di rigassificazione, delle capacità oggetto di conferimento e la conclusione della procedura di conferimento, relativamente alla capacità per il servizio di rigassificazione continuativo; e

b. tra il momento di pubblicazione, da parte dell'impresa di rigassificazione, delle capacità oggetto di conferimento ed il termine di cui al comma 6.5, relativamente alla capacità per il servizio spot.

Articolo 8 Garanzia finanziaria

- 8.1 L'impresa di rigassificazione può richiedere all'utente e al soggetto che diventa titolare di capacità a seguito di cessione il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione e dalla conseguente erogazione del servizio, nel rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza. Le predette obbligazioni comprendono il riconoscimento dei costi di trasporto ai sensi del comma 11.4.
- 8.2 L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio deve risultare proporzionato a tali obbligazioni contrattuali e non deve costituire un'indebita barriera all'entrata di nuovi utenti nel mercato. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di rigassificazione.
- 8.3 L'impresa di rigassificazione ha facoltà di proporre all'Autorità, ai fini della sua approvazione, la richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 8.1 e 8.2.

Parte 3 Erogazione del servizio di rigassificazione

Titolo 1 Condizioni minime per l'esecuzione dei contratti

Articolo 9

Programmazione delle consegne del Gnl

- 9.1 L'impresa di rigassificazione stabilisce, ogni mese, per il trimestre successivo il programma delle consegne del Gnl sulla base delle proposte di programma presentate dagli utenti.
- 9.2 Il programma delle consegne del Gnl contiene il dettaglio, per ciascun mese del trimestre, del numero di discariche per utente ed il relativo volume di Gnl previsto in discarica, nonché la data prevista per ogni discarica relativamente al primo mese del trimestre.
- 9.3 Il termine per la definizione del programma è fissato nel codice di rigassificazione, in ogni caso non oltre il quarto giorno lavorativo precedente alla fine di ciascun mese.
- 9.4 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione, nel rispetto dei criteri di imparzialità e non discriminazione:

- a. le modalità ed i vincoli con i quali gli utenti redigono le proprie proposte di programma;
- b. le modalità con le quali stabilisce il programma delle consegne del Gnl nel caso in cui non possa soddisfare tutte le proposte di programma presentate. Tali modalità tengono conto dell'esigenza di privilegiare la regolarità delle consegne da parte di ciascun utente e di massimizzare l'utilizzo del terminale, nel rispetto del criterio di non discriminazione degli utenti.

Programmazione della rigassificazione

- 10.1 L'impresa di rigassificazione definisce, sulla base del programma delle consegne di Gnl, il programma di rigassificazione con l'orizzonte temporale di un mese.
- 10.2 Il programma di rigassificazione indica con dettaglio giornaliero e per singolo utente il gas naturale che è previsto in riconsegna. Esso è aggiornato all'effettivo andamento delle consegne di Gnl da parte degli utenti, nonché all'effettiva operatività del terminale.
- 10.3 L'impresa di rigassificazione comunica tempestivamente a ciascun utente, nelle parti che lo riguardano, il programma di rigassificazione e i suoi aggiornamenti.
- 10.4 L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali determina ed aggiorna il programma di rigassificazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto dell'esigenza di riconsegnare il gas naturale con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del mese, salvo diversa richiesta degli utenti in presenza di flessibilità operative nella riconsegna.

Articolo 11

Obblighi relativi alla riconsegna del gas

- 11.1 Le imprese di rigassificazione, secondo procedure stabilite nel codice di rete, ai sensi dei commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 137/02 consegnano i quantitativi di gas, oggetto del servizio di rigassificazione e dei quali sono titolari i propri utenti, all'impresa maggiore di trasporto, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi utenti nell'ambito del servizio di trasporto.
- 11.2 Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma precedente:
 - a) le imprese di rigassificazione richiedono, secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 137/02, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei propri servizi determinata, fermi restando i conferimenti di cui alla deliberazione n. 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10, in misura pari alla quota del *send out* massimo (definito al comma 1.1, lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di

- rigassificazione conferita agli utenti e la capacità di rigassificazione del terminale:
- b) fatto salvo quanto previsto al comma 11.6, gli utenti del servizio di rigassificazione devono essere anche utenti dell'impresa maggiore di trasporto.
- 11.3 Con il conferimento della capacità di trasporto all'impresa di rigassificazione, quest'ultima diviene, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri utenti, responsabile degli adempimenti che discendono dal relativo contratto di trasporto, funzionali all'immissione di gas naturale nella titolarità dei propri utenti presso il punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti interconnesso con il terminale di rigassificazione. Gli adempimenti comprendono la programmazione dei quantitativi immessi nella titolarità di ciascun utente presso il predetto punto e il rispetto dei parametri di qualità e pressione.
- 11.4 Ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di entrata interconnesso il terminale di rigassificazione, l'impresa di rigassificazione applica ad ogni utente:
 - a) un corrispettivo pari al corrispettivo unitario di capacità relativo al punto di entrata moltiplicato per la quota del *send out* massimo corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'utente e la capacità di rigassificazione del terminale, ovvero se superiore per la quota di capacità di trasporto conferita ai sensi della deliberazione n. 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10 per l'erogazione del servizio di rigassificazione al medesimo utente;
 - b) il corrispettivo variabile di trasporto nonché la quota percentuale a copertura del gas di autoconsumo di cui al comma 9.1 della RTTG approvata con la deliberazione 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09.
- 11.5 Le modalità applicative delle previsioni di cui ai precedenti commi 11.2 lettera a) e 11.4 sono disciplinate nell'ambito del codice di rigassificazione e prevedono le modalità con le quali sono attribuiti i costi di trasporto agli utenti nei casi di cessioni e trasferimenti di capacità assicurando, in tali casi, l'invarianza dei corrispettivi di trasporto complessivamente applicati.
- 11.6 L'impresa di rigassificazione consente all'utente di indicare uno o più utenti del servizio di trasporto cui ripartire, secondo regole definite nel codice di rigassificazione, i quantitativi di gas di competenza ai fini della consegna all'impresa di trasporto ai sensi del comma 11.1. Ove l'utente della rigassificazione eserciti tale facoltà per gli interi quantitativi di competenza, al medesimo utente non si applicano le previsioni di cui al comma 11.2, lettera b).

Disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita

12.1 Qualora, relativamente ad un utente del servizio continuativo e ad un anno termico A, risultasse $V_{cons} < 0.90 \cdot V_{prio}$, il medesimo utente, per ciascun anno

termico per il quale egli risulta titolare di capacità conferita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a e b, rende disponibile all'impresa di rigassificazione, per il conferimento a terzi ai sensi del comma 12.3, la seguente capacità:

a. volume pari a $V_{prio} - V_{cons}$;

b. numero di discariche pari alla parte intera di
$$Y = \frac{V_{prio} - V_{cons}}{V_{conf}} \cdot N_{conf}$$
;

ove:

 V_{cons} è il volume di Gnl cumulativamente consegnato dall'utente nell'anno termico A, e determinato tenendo conto di quanto stabilito ai successivi commi 12.2 e 12.4;

 V_{prio} è il volume di Gnl conferito al medesimo utente per l'anno termico A, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a e b;

 V_{conf} è il volume di Gnl complessivamente conferito all'utente per l'anno termico A:

 N_{conf} è il numero di discariche complessivamente conferite all'utente per l'anno termico A, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

- 12.2 Il volume V_{cons} di cui al comma 12.1 include il volume di Gnl che l'utente non ha consegnato presso il terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, conformi a criteri e procedure uniformi, fissate nel codice di rigassificazione. A tal fine l'utente interessato è tenuto a segnalare tempestivamente all'impresa di rigassificazione tale evento, comunicando l'entità prevista della riduzione delle consegne di Gnl, la durata prevista, nonché le azioni messe in atto per limitarne gli effetti sulle consegne di Gnl e per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.
- 12.3 L'impresa di rigassificazione, entro l'1 novembre successivo all'anno termico A, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 12.1 e, in caso di esito positivo della predetta verifica, ne da comunicazione all'utente interessato ed all'Autorità indicando la capacità che l'utente medesimo è tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi. È fatta comunque salva la facoltà degli utenti interessati di presentare reclamo all'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM. L'impresa di rigassificazione conferisce la capacità resa disponibile ai sensi del comma 12.1, per gli anni termici successivi all'anno termico A, prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non sono state interamente soddisfatte in applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei medesimi criteri. L'utente conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto relativo alla capacità nella misura in cui la capacità non sia conferita a terzi.
- 12.4 Il volume V_{cons} di cui al comma 12.1 include il volume di Gnl, oggetto della capacità resa disponibile dall'utente all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi:

- per il mese M, anche se non conferita, entro il termine, stabilito nei codici di rigassificazione, che ne consenta il conferimento in tempo utile per la presentazione nel mese M-1 del relativo programma delle consegne;
- successivamente al termine di cui al precedente alinea, nella misura in cui sia conferita a terzi.

Corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl

- 13.1 Qualora lo scostamento annuale di un utente risulti superiore al 10% della somma *S* dei volumi di Gnl programmati in consegna per ciascun mese M dell'anno termico nel programma delle consegne definito il mese M-1, l'impresa di rigassificazione applica un corrispettivo pari a 4,5 euro/mc moltiplicato per la differenza fra lo scostamento annuale e il 10% della somma *S*.
- 13.2 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione i corrispettivi e gli indennizzi dovuti dagli utenti nei casi di inosservanza del programma mensile delle consegne del Gnl definito il mese M-1, commisurati alla corrispondente riduzione dell'efficienza del servizio in relazione ai vincoli gestionali del terminale.

Titolo 2 Tutela dei contraenti

Articolo 14

Risoluzione delle controversie

14.1 In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di rigassificazione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

Articolo 15

Coordinamento fra imprese di rigassificazione e imprese di trasporto

15.1 L'impresa di rigassificazione sottoscrive accordi con le imprese di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività di rigassificazione e di trasporto.